



Milano, 23 gennaio 2013

Prot. n. 16

Oggetto:

**Conversione in legge del D.I. Crescita 2.0**

A tutti gli Agenti  
**Loro sedi**

Il 2012 si chiude con una importante novità a livello legislativo: l'approvazione della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese), che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 179 del 18 ottobre.

La legge introduce importanti cambiamenti in vari settori, tra cui il mondo delle assicurazioni.

Riteniamo utile, pertanto, richiamare i colleghi su alcune disposizioni particolarmente rilevanti.

### **Articolo 21 – Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi**

Vengono attribuite all'Ivass le competenze per la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione Rc auto. A tal fine l'Ivass potrà/dovrà analizzare, elaborare e valutare le informazioni desunte da un archivio informatico integrato che verrà costituito, e quelle ricevute dalle imprese e dagli intermediari, segnalare alle imprese di assicurazione, e all'Autorità Giudiziaria preposta, i profili di anomalia riscontrati, fornire collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'Autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale, elaborare una relazione annuale sull'attività svolta e formulare criteri e modalità di valutazione delle imprese con riferimento all'attività di contrasto alle frodi, rendendo pubblici i risultati delle valutazioni effettuate.

Sono previsti provvedimenti di attuazione per la costituzione dell'archivio integrato e per le modalità di trasmissione dei dati necessari al suo funzionamento.

Nell'ambito della procedura di offerta di risarcimento nell'assicurazione Rc auto viene, infine, esteso a 5 giorni non festivi (prima erano 2) il periodo in cui le cose danneggiate devono essere rese disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

### **Articolo 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo**

#### **Commi 1-3: Durata e abolizione del tacito rinnovo**

Viene stabilito che i contratti relativi alla Rc auto obbligatoria hanno durata annuale (più frazione d'anno su richiesta dell'assicurato), si risolvono automaticamente alla scadenza e non possono essere tacitamente rinnovabili.

Questo vale per tutti i contratti, anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge, stante la previsione di decorrenza dallo scorso 1 gennaio 2013.



Le compagnie dovranno avvisare il contraente della scadenza contrattuale almeno 30 giorni prima e mantenere la copertura anche nei 15 giorni successivi alla scadenza stessa e fino all'effetto della nuova polizza (se antecedente).

A questo proposito si pone il problema di chiarire se sia ancora possibile rinnovare i contratti Rc auto con il semplice pagamento del premio di quietanza: una nostra prima valutazione tecnico-legale propende per la validità del pagamento quale nuova manifestazione di volontà di rinnovo, purché la compagnia abbia preventivamente comunicato le condizioni di rinnovo o abbia rilasciato un preventivo ai sensi dell'art. 2 del Reg. Isvap 4/2006, che resta tutt'ora in vigore.

Le disposizioni citate non si applicano, invece, alle polizze stipulate in abbinamento alla Rc auto (es. polizza conducente o tutela legale se emesse separatamente dal contratto Rc auto), che potranno prevedere clausole di tacito rinnovo.

#### **Commi 4 – 7: Contratto base Rc auto**

Viene previsto l'obbligo di predisposizione di un contratto base Rc auto, uguale nei contenuti per ogni compagnia, con "le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge", che le imprese dovranno offrire al consumatore, determinando liberamente il prezzo, anche tramite il proprio sito internet.

Tale contratto base verrà definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite Ivass, Ania, le Associazioni "principali" degli intermediari (tra cui lo Sna) e dei consumatori, e dovrà iniziare ad essere offerto dalle compagnie entro il 19.04.2013 (180 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

#### **Comma 8: Gestione dei rapporti assicurativi in via telematica**

Le compagnie avranno l'obbligo di prevedere nei propri siti internet aree riservate a ciascun contraente per consentire la consultazione della propria posizione assicurativa (coperture, condizioni, scadenze, valori di riscatto e valorizzazioni aggiornate sulle polizze vita).

La norma, come espressamente richiesto da Sna, non prevede più l'obbligo di consentire rinnovi contrattuali e pagamento dei premi on line.

Entrerà in vigore entro 60 giorni dall'emanazione di un apposito regolamento attuativo da parte dell'Ivass (la quale a sua volta ha un termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

#### **Comma 9: Formazione degli intermediari**

Viene introdotto l'obbligo per l'Ivass di disciplinare con un apposito regolamento, da emanare entro 90 giorni, gli "standard organizzativi, tecnologici e professionali" relativi a prodotti formativi, soggetti formatori e piattaforme e-learning.

#### **Comma 9bis: Esercizio di agenzia in attività finanziaria**

È stabilito che gli intermediari assicurativi iscritti nella sez. A del Rui possono promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari, senza necessità di essere iscritti all'apposito registro (fermo l'aggiornamento professionale a cura del soggetto mandante e la responsabilità di quest'ultimo per i danni cagionati dagli intermediari).

Tale importantissima precisazione, da tempo sollecitata da Sna e Unapass, è anche frutto dell'attività diplomatico-istituzionale messa in atto dai vertici delle due Associazioni sindacali.

#### **Commi 10 – 13: Rapporti di collaborazione tra intermediari**

Si tratta dell'innovazione più significativa per gli agenti di assicurazione: gli intermediari assicurativi di "primo livello", iscritti nelle sezioni A - agenti, B - broker e D - banche, sim,



intermediari finanziari e Poste italiane, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.

Un iscritto in sezione A può, pertanto, collaborare con altro A, ma anche con un broker o con una banca, e viceversa.

Evidenziamo che le collaborazioni tra intermediari:

- sono possibili in tutti i rami, compreso il vita;
- possono essere avviate da subito;
- non necessitano di regolamenti attuativi (anche se probabilmente l'Ivass interverrà)
- non necessitano del gradimento da parte delle compagnie;
- non riguardano gli iscritti alla sezione E.
- sono possibili "a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private e suoi regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi (intermediari, n.d.r.) nell'ambito della forma di collaborazione adottata".

Si ritiene altresì, attraverso una interpretazione logico-giuridica della norma, che tali collaborazioni non abbiano nemmeno vincoli di territorialità, con ciò rendendosi nullo, per violazione di norma imperativa di legge, il previgente art. 6 ter I comma Ana 2003.

L'obbligo informativo sopra citato può essere assolto con la consueta consegna del mod. 7B, nel quale siano indicati gli elementi identificativi ed il ruolo rivestito da entrambi gli intermediari che partecipano alla promozione del contratto: a tal fine vi invitiamo ad utilizzare la modulistica già predisposta, che potete trovare anche sul sito istituzionale, facendo attenzione a non utilizzare il marchio di compagnie delle quali l'agente proponente non detiene il mandato, o comunque a evitare di ingenerare l'equivoco che l'agente proponente detenga tale mandato.

La legge prevede che ciascun intermediario che interviene nella promozione del contratto assicurativo è responsabile in solido per i danni (ma solo nei confronti del cliente).

In proposito dobbiamo osservare che le polizze di Rc professionale obbligatoriamente stipulate dagli intermediari coprono l'intera attività professionale svolta dall'agente e la sua responsabilità per l'operato dei collaboratori (a condizione che il relativo rapporto derivi da un regolare contratto), e pertanto in linea di principio anche l'attività esercitata in forza dell'accordo di collaborazione ex art. 22 rientra nella copertura.

Vi invitiamo, tuttavia, ad affrontare la tematica con le Compagnie presso le quali avete acquistato tali coperture.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre, è prevista la nullità delle clausole operanti tra mandatario e impresa di assicurazione che risultino incompatibili con le previsioni del comma 10 (libertà di collaborazione tra Intermediari).

Una valutazione sistematica, anche riferita a pronunce giurisprudenziali che risulterebbero rafforzate dall'entrata in vigore della Legge in commento, consente di ritenere che siano da oggi nulle anche le clausole dei mandati che indirettamente prevedano limiti o divieti ai rapporti di collaborazione (es. c.d. locazioni trilaterali).



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Il comma 13 dell'art. 22 è stato modificato dalla Legge di stabilità 2013, e ora prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto l'Ivass, sentite l'Ania e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per attività di informazione e preventivazione (non più conclusione) dei contratti assicurativi, nei rami danni (non più tutti i rami).

Tale comma ha l'esplicita finalità "di incentivare lo sviluppo della collaborazione ... e di fornire impulso alla concorrenza".

Il nuovo strumento informatico potrà essere utilizzato anche per l'attuazione della disposizione sull'obbligo di rilascio di almeno tre preventivi nell'assicurazione Rc auto.

#### **Comma 14: Termini di prescrizione nel ramo vita**

Il comma 14 dell'articolo 22, con l'intento di superare le disparità di trattamento tra i sottoscrittori di prodotti bancari-finanziari e gli assicurati vita in relazione alle regole previste per i conti e le polizze "dormienti", prevede che la prescrizione per i contratti dei rami vita sia elevata a dieci anni. Per i rami danni (e per la riassicurazione) viene mantenuto il termine di prescrizione di due anni.

#### **Comma 15bis: Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici**

Nei rami danni viene previsto l'obbligo, in capo ad Ivass, di definire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici (riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica) nei rapporti contrattuali fra imprese, intermediari e clientela.

Viene accolta, in questo modo, una richiesta che la nostra associazione rivendica con forza ed insistenza da molti anni, e si apre la strada alla riduzione di incombenze e costi improduttivi che gravano sempre più pesantemente sui bilanci degli intermediari.

Rammentiamo che tutta la nostra struttura è a disposizione per i necessari chiarimenti.

Annunciamo inoltre che stiamo organizzando degli incontri territoriali che avranno, come oggetto, la collaborazione tra intermediari; incontri ai quali vi invitiamo a partecipare numerosi.

Un cordiale saluto

Il Componente EN Responsabile

Michele Languino